

**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

**IL TRIBUNALE**

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

in persona dei sig. magistrati:

dott. Carlomaria Garbellotto

Presidente

dott.ssa Rossella Mastropietro

Giudice rel./est.

dott. Matteo Buffoni

Giudice

nel procedimento iscritto al n. 687/2011

**TRA**

COMUNE DI CUORGNÈ, con l'avv. Monica Sereno Regis

**E**

CONSORZIO AZIENDA SERVIZI AMBIENTE- A.S.A. in Amministrazione Straordinaria con gli avv.ti Nicola Bottero e Valerio Donato (quest'ultimo domiciliatario)

sentito il relatore che ha riferito all'esito dell'udienza del 22.10.2014 e allo spirare dei termini ivi concessi;

**OSSERVA**

I. Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione Straordinaria ASA Servizi formulata dal Comune di Cuornè per l'ammissione al citato stato passivo del proprio asserito credito al chirografo, oltre che per € 4.120,13 quale corrispettivo dovuto dal Consorzio per l'utilizzo dell'area denominata anche per gli importi di €117.000,00 per l'anno 2007, € 117.000,00 per l'anno 2008 ed € 50.539,02 quale quota di 1/3 dell'anno 2009 per il rimborso dei costi sostenuto dal Comune per l'utilizzo di personale proprio per lo spazzamento manuale delle strade, per la gestione dello sportello al cittadino TIA e per il pagamento delle rate dei mutui secondo il piano di ammortamento in corso; il Comune ha quindi chiesto che previa compensazione di tali crediti con i debiti maturati nei confronti della controparte per € 104.012,45, fosse ammesso al passivo quale creditore chirografario per la differenza pari ad € 184.646,70.

Nel costituirsi in giudizio, La Procedura ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso, di cui ha comunque chiesto il rigetto nel merito.

II. Tanto premesso, si osserva che il Comune di Cuornè aveva formulato un'unica domanda di insinuazione al passivo comprendente oltre i crediti per le causali oggetto della presente opposizione, anche altri crediti connessi alla Convenzione per € 3.000.000,00 n. 1893 del giorno

RN

11.10.2005 e che, all'esito della fase innanzi al giudice delegato, era stato adottato lo stato passivo con il quale era stata respinta la domanda per € 3.000.000,00 ed era stata altresì respinta la domanda per € 4.120,13 8in quanto compensati con il maggior credito della procedura) nonché quella per € 385.616,35 ed € 151.114,23 per carenza di documentazione nonché del presupposto di certezza ed esigibilità. Tali ultimi crediti non ammessi ricomprendevano quelli oggetto dell'opposizione presentata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ciò posto, deve osservarsi che con separato distinto ricorso il Comune di Cuorgnè ha già proposto opposizione avverso lo stato passivo nella parte in cui sono state rigettate le domande oggetto dell'unica insinuazione, con ricorso introduttivo della causa n. 686/2011 R.G., con il quale le doglianze sono state limitate alla mancata ammissione del preteso credito connesso alla Convenzione del 2005.

A fronte dell'unicità <sup>DELL'UNICA</sup> ~~dello~~ <sup>RA</sup> ~~inizio~~ domanda di insinuazione, deve dunque ritenersi che (come cecepito dal convenuto) l'opposizione oggetto del presente giudizio è inammissibile per intervenuta consumazione del potere di impugnazione, in ragione della proposizione del pregresso citato ricorso.

Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale elaborato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11870/07) con riferimento al giudizio di appello; tale orientamento deve infatti ritenersi valevole anche per l'opposizione ex art. 98 e scgg. I.F.. Al riguardo, deve farsi riferimento alla pronuncia della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 8929/2012, nella quale si evidenzia l'esclusione della possibilità di immutazione del *thema disputandum* nell'ambito del giudizio di opposizione; ed invero, in tale giudizio è ravvisabile una *revisio prioris instantiae* piuttosto che un *novum iudicium*. Orbene, essendo stato già devoluto con il ricorso introduttivo della causa n. 686/2011 l'opposizione allo stato passivo relativamente al mancato accoglimento delle domande oggetto dell'unica insinuazione, sia pure limitatamente alla questione relativa al credito correlato alla Convenzione, era ormai preclusa alla parte la possibilità di muovere, con autonoma impugnazione, altre censure relative alle ulteriori domande che il Comune aveva scelto di cumulare nell'unica istanza di insinuazione proposta.

La suddetta conclusione si impone alla luce della natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo riconosciuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 19605/2004, n. 22108/2007 (nella quale si richiamano i precedenti di cui alle sentenze n. 2426/83 e n. 12942/92 circa la preclusione della proponibilità di ulteriori gravami per diversi motivi, anche se il termine di impugnazione non è ancora scaduto, essendosi esaurito il diritto di impugnazione), n. 6621/2010, n. 7278/2013 e n. 1857/2015; tale natura impugnatoria, sebbene non consenta la completa

sovrapposizione del giudizio di opposizione al giudizio di appello stante la specificità del rimedio (cfr. Cass. 24972/2013), pur tuttavia impone l'applicazione di principi di carattere generale elaborati in tema di appello e che sono espressione della natura impugnatoria del gravame, quale è appunto quello espresso dalla citata sentenza n. 11870/2007, confermata dalla sentenza n. 1863/2010, e ciò ancor più laddove non si discute di necessità di impugnare una seconda volta lo stato passivo a fronte di un'inammissibilità della pregressa opposizione ma viene piuttosto in rilievo un'impugnazione semplicemente per ragioni e titoli diversi di un medesimo provvedimento reso con riferimento ad un'unica insinuazione sia pure per una pluralità di titoli.

Del resto, come evidenziato dalla difesa della Procedura, la natura impugnatoria dell'opposizione è confermata dalla circostanza che l'art. 98 L.F. è rubricato proprio come "impugnazioni".

**III.** L'accertata inammissibilità della domanda preclude qualsiasi altra valutazione sulle altre questioni sottese al presente giudizio, presentando carattere assorbente.

**IV.** In applicazione del generale principio della soccombenza, il Comune di Cuornè va condannato a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, spese che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/14, alla luce dei quali appare congrua la liquidazione nei limiti dei valori minimi, in ragione della definizione della vertenza in assenza di istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- 2) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta, delle spese di lite, spese che nell'importo di € 9.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Ivrea, 27 - 05 - 2015

**IL GIUDICE REL./EST.**

(dott.ssa Rossella Mastropietro)

Rossella Mastropietro

**IL CANCELLIERE**

(Eugenio Rocca)

**IL PRESIDENTE**

(dott. Carlomaria Garbellotto)

Carlomaria Garbellotto

**TRIBUNALE DI IVREA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

15/6/15

Il .....